



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 159 DEL 21/08/2023

OGGETTO: C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL), C.F. e P.IVA 00731560256) e I.S.E. S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL), C.F. e P.IVA 00298700253).  
Discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL).  
Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, DGRV n. 568/2018) relativa al “*Progetto di variante, ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” in Comune di Perarolo di Cadore (BL)*”.  
Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività individuata al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale, da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a seguito della presentazione dell’istanza relativa al “*Progetto di variante, ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” in Comune di Perarolo di Cadore (BL)*”, da parte del C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno e della Ditta I.S.E. S.r.l.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

### Provvedimenti amministrativi di riferimento

- RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 26.02.2013 con la quale, sulla base del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 378 del 07.11.2012, è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e l’approvazione del progetto di ampliamento e recupero ambientale della discarica di cui trattasi, presentato dal Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno – C.I.P.A., con contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e delle autorizzazioni paesaggistica e forestale;
- RICHIAMATO** il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 69 del 03.10.2013, successivamente integrato dal DSRA n. 84 del 05.11.2013, con il quale è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al Consorzio C.I.P.A. con il precedente Decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 71/2009;
- RICHIAMATO** il Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 3 del 28.01.2015 con il quale, a seguito del riesame dell’AIA rilasciata con il succitato DSRA n. 69/2013, è stata confermata, sulla base del parere della C.T.R.A. n. 3970 del 22.12.2014, la classificazione della discarica di cui trattasi nella sottocategoria “per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” di cui alla lett. a), comma 1 dell’art. 7 del DM 27.09.2010, nonché l’autorizzazione alla deroga al parametro DOC già concessa relativamente al corrispondente limite di accettabilità di cui al DM

- 27.09.2010, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel medesimo parere della C.T.R.A.;
- RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 10 del 13.03.2015, con cui si è preso atto del nuovo Piano Finanziario relativo all'intera discarica;
- RICHIAMATO il Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 17 del 15.03.2016, come modificato/integrato dal successivo Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 39 del 05.12.2016, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica in parola per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATO il Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 73 del 04.09.2017, con cui si è preso atto del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato (versione datata novembre 2016) relativo alla discarica in oggetto e si è modificata l'AIA rilasciata con DDR n. 17/2016 e ss.mm.ii. a seguito della comunicazione dei gestori, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, di una variante non sostanziale relativa alla realizzazione del 3° lotto della discarica;
- RICHIAMATO il Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 569 del 19.06.2020 con il quale si è preso atto, *ex post*, della modifica non sostanziale al progetto approvato, costituita dalla mancata posa del geodreno aggrappante nel pacchetto di impermeabilizzazione lungo la parete est del 3° lotto della discarica in parola e si è modificata conseguentemente l'AIA rilasciata con DDR n. 17/2016 e ss.mm.ii.;

Iter procedura art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006

PREMESSO CHE con l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 27.04.2021 e acquisita al protocollo regionale con nn. 191518, 191533, 191546, 191555, 191576, 191588, 191601, 191615 e 191646, il Consorzio C.I.P.A. (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL), C.F. e P.IVA 00731560256) e la Ditta I.S.E. S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL), C.F. e P.IVA 00298700253) hanno richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al “*Progetto di variante, ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” in Comune di Perarolo di Cadore (BL)*”;

PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, i proponenti hanno provveduto ad inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27-bis, co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di seguito riportati in sintesi:

- Autorizzazione Integrata Ambientale, di competenza della Regione del Veneto, che sostituisce le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'operazione D1 di cui all'Allegato B alla parte IV del medesimo decreto;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - autorizzazione agli scarichi;
- autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico, di competenza della Regione del Veneto;
- parere di conformità in materia di prevenzione incendi, di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno;

- autorizzazione paesaggistica, di competenza della Regione del Veneto, previa acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;

- PRESO ATTO che, in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota n. 227814 del 18.05.2021 della Direzione regionale Ambiente – U.O. Valutazione Impatto Ambientale (ora della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso), sono pervenute agli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. richieste di documentazione integrativa da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:
- Provincia di Belluno (acquisita al prot. reg. n. 255061 in data 04.06.2021);
  - Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia circolare), acquisita a mezzo e-mail in data 07.06.2021;
- PRESO ATTO che, tali richieste sono state formalizzate ai proponenti con nota regionale n. 290439 del 28.06.2021, che hanno provveduto a depositare la documentazione integrativa, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al prot. reg. con nn. 337827, 337838 e 337848 in data 28.07.2021, che è stata pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto;
- PRESO ATTO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 26.05.2021 è avvenuta la presentazione, da parte dei proponenti, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- PRESO ATTO che in data 18.06.2021, mediante conferenza telematica, il Consorzio C.I.P.A. e la Ditta I.S.E. S.r.l. hanno provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18.02.2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da comunicazione acquisita al prot. reg. n. 252311 in data 03.06.2021, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto);
- PRESO ATTO che con nota regionale n. 390875 del 06.09.2021 si è ritenuta conclusa la verifica della completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO che nei termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano pervenute osservazioni;
- PRESO ATTO di quanto emerso nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. svoltasi in data 10.11.2021 (le cui determinazioni sono state approvate seduta stante), durante la quale il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di richiedere ai proponenti integrazioni ed approfondimenti utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria (richiesta formalizzata con nota regionale n. 563063 del 01.12.2021);
- PRESO ATTO della richiesta formulata dai proponenti, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita al prot. reg. n. 581298 del 14.12.2021, di sospensione dei termini, per la durata di 120 (centoventi) giorni, per la presentazione delle integrazioni;
- PRESO ATTO della comunicazione di sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota regionale n. 600507 del 24.12.2021;
- PRESO ATTO che il Consorzio C.I.P.A. e la Ditta I.S.E. S.r.l. hanno provveduto a trasmettere, in riscontro alla succitata nota regionale del 01.12.2021, la documentazione integrativa, acquisita al protocollo regionale con n. 146840 in data 31.03.2022, nn. 158862, 158880, 0158861 e 158879 in data 06.04.2022, nn. 165616, 165639 e 165652 in data 11.04.2022, e n. 167589 in data 12.04.2022;

- PRESO ATTO** che, successivamente al deposito della succitata documentazione integrativa, gli Uffici regionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 27-bis, co. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno provveduto ad informare, a mezzo avviso pubblicato sul proprio sito web, della pubblicazione della documentazione integrativa sul sito web istituzionale e ad avviare una nuova consultazione del pubblico di durata ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4, del medesimo art. 27-bis;
- PRESO ATTO** che nei termini di cui al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano pervenute osservazioni;
- PRESO ATTO** che con nota regionale n. 178144 del 20.04.2022 è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzata al rilascio del provvedimento di V.I.A. (a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.) e dei titoli abilitativi richiesti dai proponenti;
- VISTO** il parere favorevole, sotto il profilo tecnico-forestale, in materia di esecuzione di movimenti di terra in area soggetta a vincolo idrogeologico, espresso dalla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico – U.O. Servizi Forestali – Sede Belluno, con nota regionale n. 193539 del 29.04.2022;
- PRESO ATTO** della documentazione integrativa volontaria depositata dai proponenti, acquisita al prot. reg. con nn. 293351 e 293370 in data 30.06.2022 e n. 327379 in data 25.07.2022;
- VISTO** il parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sugli interventi di variante, ampliamento e recupero ambientale della discarica in parola, n. 189 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 03.08.2022, a condizione che, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sia previsto quanto segue:
1. di dedicare la porzione del lotto 3 (oggetto di ampliamento), almeno per la parte ricadente all'interno della ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico", esclusivamente allo smaltimento di rifiuti ammessi nelle discariche per rifiuti inerti di cui all'art. 7 quater del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e ss.mm.ii. e limitatamente ai codici EER richiesti e autorizzati, secondo quanto verrà riportato in sede di rilascio dell'AIA. Le celle dedicate al conferimento dei succitati rifiuti inerti, dovranno essere almeno fisicamente separate dal restante corpo rifiuti. Gli accorgimenti tecnico/progettuali atti a garantire tale separazione, dovranno essere definiti prima del rilascio dell'AIA;
  2. di vietare, nella porzione dell'ampliamento proposto, ricadente entro i 250 m dal più vicino edificio destinato ad abitazione, il conferimento di rifiuti putrescibili;
- e subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali;
- DATO ATTO** che ai fini di dar seguito a quanto stabilito nelle condizioni ambientali n. 4, 6 e 7 del suddetto parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 189/2022, il medesimo parere è stato trasmesso ai proponenti con nota regionale n. 420310 del 12.09.2022;
- PRESO ATTO** che il Consorzio C.I.P.A. e I.S.E. S.r.l. hanno provveduto a depositare la documentazione in ottemperanza a quanto richiesto nelle condizioni ambientali n. 4 (in relazione all'aggiornamento degli elaborati grafici in conformità a quanto indicato nell'oggetto della condizione stessa), n. 6 e n. 7 del succitato parere n. 189/2022, acquisita al prot. reg. n. 461996 in data 07.10.2022 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto;
- RITENUTO** che, sulla base della valutazione effettuata dagli Uffici competenti della Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica, individuata quale soggetto verificatore, le suddette condizioni ambientali risultino ottemperate;
- PRESO ATTO** che in data 29.11.2022 si è svolta la seduta della Conferenza di Servizi ai sensi della DGR n. 568/2018, che si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, facendo proprio il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 189 del 03.08.2022;

- VISTO il decreto n. 103 del 01.12.2022, con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di V.I.A., ha adottato il provvedimento di V.I.A. favorevole relativamente all'istanza denominata "*Progetto di variante, ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" in Comune di Perarolo di Cadore (BL)*", presentata dal Consorzio C.I.P.A. (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL), C.F. e P.IVA 00731560256) e I.S.E. S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL), C.F. e P.IVA 00298700253), a condizione che, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per le motivazioni riportate nelle premesse del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 189 del 03.08.2022 (Allegato A al medesimo decreto), sia previsto quanto indicato nel medesimo parere, e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali ivi riportate;
- PRESO ATTO che nella medesima seduta della Conferenza di Servizi del 29.11.2022 sopra citata, si è svolta, a valle della determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, la seconda parte della Conferenza finalizzata alla determinazione sul rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, relativamente ai titoli abilitativi richiesti dal proponente, nel corso della quale è emersa la necessità di acquisire alcune integrazioni alla documentazione presentata dai proponenti nell'ambito del procedimento;
- PRESO ATTO che con nota regionale n. 48346 del 26.01.2023 è stato trasmesso il verbale relativo alla seconda parte della seduta della Conferenza di Servizi di cui al punto precedente e contestualmente si è chiesto ai proponenti, ai sensi dell'art. 2, co. 7 della L. n. 241/1990, di presentare le necessarie integrazioni, comunicando la sospensione dei termini del procedimento fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta;
- PRESO ATTO che in data 13.01.2023 la Società Veneto Sviluppo S.p.A. ha trasmesso alla Regione, a mezzo e-mail – a seguito di formale richiesta di supporto istruttorio avanzata con nota regionale n. 535857 del 18.11.2022 – l'istruttoria condotta relativamente alla valutazione del Piano Finanziario aggiornato (trasmesso dai proponenti in ottemperanza alla condizione ambientale n. 6 del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 189/2022), successivamente formalizzata a mezzo PEC in data 01.08.2023 e acquisita al prot. reg. 413482 del 02.08.2023;
- PRESO ATTO che con nota regionale n. 126745 del 07.03.2023 è stata concessa la proroga, richiesta dai proponenti con nota del 23.02.2023 (acquisita al prot. reg. n. 104424 in data 23.02.2023), del termine per la trasmissione delle integrazioni richieste con la succitata nota regionale del 26.01.2023;
- PRESO ATTO che in data 08.03.2023 i proponenti hanno provveduto a trasmettere la documentazione integrativa, acquisita al prot. reg. con nn. 130125, 130131, 131039 e 131115 in data 08.03.2023, nn. 132770 e 132851 in data 09.03.2023;
- PRESO ATTO che con nota regionale n. 167615 del 27.03.2023 si è chiesto ai proponenti di trasmettere alcuni chiarimenti e informazioni in merito alla documentazione integrativa presentata, a completamento della stessa;
- PRESO ATTO che con note datate 05.04.2023 (acquisita al prot. reg. n. 187996), 08.05.2023 (acquisita al prot. reg. n. 245307) e 17.05.2023 (acquisita al prot. reg. n. 268453), il Consorzio C.I.P.A. ha trasmesso la documentazione a completamento delle integrazioni presentate in data 08.03.2023, che sono state pubblicate sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, come comunicato con nota regionale n. 291759 del 30.05.2023;
- PRESO ATTO che in data 09.06.2023 si è svolta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, convocata dal Direttore regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica con nota n. 285385 del 25.05.2023;
- CONSIDERATO che, come riportato nel verbale trasmesso con nota regionale n. 374294 del 12.07.2023, nella seduta conclusiva di cui sopra:

- gli Enti votanti (Regione e Provincia) hanno espresso parere favorevole al rilascio dell’AIA con le prescrizioni proposte dagli Uffici regionali, modificate secondo quanto convenuto nella medesima seduta, e al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- si è considerato acquisito l’assenso senza condizioni dei Vigili del Fuoco e della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, in quanto assenti e non essendo pervenuti i pareri di competenza nel corso del procedimento;
- la Conferenza di Servizi ha chiesto ai gestori di trasmettere quanto segue:
  - la versione finale del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato rispetto alle prescrizioni dell’AIA condivise in sede di Conferenza di Servizi e predisposto secondo le modalità concordate con ARPAV, ai fini dell’espressione del parere definitivo da parte di ARPAV prima del rilascio del provvedimento di AIA;
  - i necessari chiarimenti, in riscontro a quanto evidenziato dalla Provincia nel corso della seduta, in merito all’ubicazione dei confini della strada di servizio e del piazzale di manovra citati nella condizione ambientale n. 3 del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 189 del 03.08.2022, ai fini dell’ottemperanza alla medesima condizione ambientale;

CONSIDERATO che, relativamente agli scarichi di acque meteoriche ubicati a valle dei pozzetti denominati N3 e N4, nella succitata nota regionale del 26.01.2023 e nel corso della seduta del 09.06.2023 della Conferenza di Servizi è stato evidenziato che gli stessi:

- scaricano solamente le acque meteoriche che non entrano in contatto con i rifiuti, pertanto non sono soggetti ad autorizzazione ambientale;
- non insistono sui beni del demanio idrico e non interessano direttamente corsi d’acqua pubblici, pertanto non si individuano competenze in materia di nulla osta idraulico;

CONSIDERATO che, relativamente allo stoccaggio del percolato prodotto dal corpo discarica nelle apposite cisterne, nel corso della seduta del 09.06.2023 della Conferenza di Servizi è stata evidenziata la necessità di inserire, tra le autorizzazioni ambientali sostituite dall’AIA, l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) dello stesso;

DATO ATTO che il succitato parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 03.08.2022 prevede, tra l’altro, *“di vietare, nella porzione dell’ampliamento proposto, ricadente entro i 250 m dal più vicino edificio destinato ad abitazione, il conferimento di rifiuti putrescibili”*;

CONSIDERATO che in sede di Conferenza di Servizi sono state condivise, tra l’altro, le condizioni e prescrizioni autorizzative da rispettare ai fini dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica, le quali prevedono che non possano essere conferiti in discarica rifiuti putrescibili;

RITENUTO che, sulla base delle suddette prescrizioni, l’indicazione del Comitato V.I.A. sopra richiamata risulti ottemperata in tutta la discarica, e non solo entro i 250 m dalla più vicina abitazione e, pertanto, di non introdurre ulteriori prescrizioni in merito;

PRESO ATTO che con nota del 21.07.2023, acquisita al prot. reg. n. 392316 in data 21.07.2023, il Consorzio C.I.P.A. ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 09.06.2023, ovvero il PMC rev. 03 del 17.07.2023 e la planimetria con l’ubicazione delle strade di servizio e dei piazzali di manovra di cui alla succitata condizione ambientale n. 3 del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 189/2022;

VISTO il parere favorevole sul PMC rev. 03 del 17.07.2023, subordinatamente alle integrazioni e aggiornamenti indicati nel medesimo parere, espresso da ARPAV con nota prot. n. 71204 del 08.08.2023;

PRESO ATTO che con nota del 10.08.2023, acquisita al prot. reg. n. 431016 in pari data, il Consorzio C.I.P.A. ha trasmesso l’aggiornamento del PMC (rev. 04 del 09.08.2023) sulla base delle indicazioni riportate nel succitato parere di ARPAV del 08.08.2023 e che, ai fini del corretto recepimento delle

- stesse, il PMC è stato ulteriormente rivisto (rev. 05 del 11.08.2023) e trasmesso con nota del 11.08.2023, acquisita al prot. reg. n. 432934 in pari data;
- VERIFICATO che il PMC rev. 05 del 11.08.2023 recepisce le indicazioni riportate nel succitato parere di ARPAV del 08.08.2023;
- VERIFICATO che la Ditta I.S.E. S.r.l. risulta, relativamente alla discarica di cui trattasi, certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, con certificato n. IT18/0922, emesso il 07.10.2015 dall'organismo accreditato SGS Italia S.p.A., in corso di validità al 10.08.2023;
- DATO ATTO che nella proposta di prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale approvata dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 09.06.2023, nella nota istruttoria relativa al punto 2 è riportato che *“Poiché solo uno dei due gestori (Ditta I.S.E. S.r.l.) risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2015, non si ritiene applicabile l'estensione della validità dell'AIA a 12 anni, né la riduzione del 40% dell'importo delle garanzie finanziarie prevista dalla DGRV n. 2721/2014.”*;
- CONSIDERATO tuttavia, che con precedente nota regionale n. 212737 del 31.05.2016 (che, per mero errore materiale, non era stata considerata nell'ambito della succitata Conferenza di Servizi) era stata accolta la richiesta, formulata dal Consorzio C.I.P.A. con nota del 24.05.2016 (acquisita al prot. reg. n. 204140 in data 24.05.2016), di riduzione delle garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014, in virtù dell'avvenuto conseguimento da parte della Ditta I.S.E. S.r.l. della certificazione ISO 14001;
- RITENUTO diversamente da quanto deciso in sede di Conferenza di Servizi, di confermare la riduzione delle garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014, in considerazione della certificazione ISO 14001 della Ditta I.S.E. S.r.l. e della situazione di co-intestazione della presente autorizzazione, e di modificare pertanto la prescrizione n. 2 discussa nella seduta del 09.06.2023 come segue:
2. *Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 12 (dodici) anni dalla data di notifica del PAUR in quanto la Ditta I.S.E. S.r.l. risulta essere certificata UNI EN-ISO 14001:2015;*
    - 2.1. *In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni;*
    - 2.2. *La Ditta I.S.E. S.r.l. è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la Ditta I.S.E. S.r.l. è tenuta altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia ed ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;*
    - 2.3. *In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, i gestori sono tenuti - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto e salvo proroga concessa dall'Ente garantito su motivata richiesta degli interessati - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40% prevista dalla DGRV n. 2721/2014.*
- DATO ATTO che la determinazione favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata subordinata alle modalità, indicazioni e prescrizioni proposte dai competenti Uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare, con le modifiche approvate in sede di Conferenza di Servizi;
- TENUTO CONTO che il provvedimento di AIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale di conclusione del procedimento attivato dai proponenti Consorzio C.I.P.A. e I.S.E. S.r.l.;
- CONSIDERATO che l'AIA di cui al succitato DDR n. 17 del 15.03.2016 è stata rilasciata al Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno – C.I.P.A. e alla Ditta I.S.E. S.r.l. ponendo

entrambi i soggetti come co-intestatari dell'autorizzazione e gestori dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RAMMENTATO che la co-intestazione dell'atto autorizzativo era stata richiesta da C.I.P.A. e I.S.E. S.r.l. con nota del 03.09.2014, acquisita con prot. reg. n. 389827 in data 18.09.2014, precisando al riguardo che:

- la ripartizione delle diverse funzioni e competenze tra i due intestatari è interamente rinviata alla contrattazione tra le parti, in virtù dei contratti privatistici in essere ed alle eventuali loro modifiche;
- le garanzie finanziarie da prestare, relativamente all'attività autorizzata, saranno co-intestate, in conformità a quanto proposto in termini di intestazione del provvedimento autorizzativo;

RITENUTO di co-intestare il presente provvedimento autorizzativo al C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL), C.F. e P.IVA 00731560256) e alla Ditta I.S.E. S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL), C.F. e P.IVA 00298700253);

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi nella seduta del 09.06.2023;
- di rilasciare al C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL), C.F. e P.IVA 00731560256) e alla Ditta I.S.E. S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL), C.F. e P.IVA 00298700253) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all'istanza denominata "*Progetto di variante, ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" in Comune di Perarolo di Cadore (BL)*", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto dell'ottemperanza alle condizioni ambientali n. 4 (in relazione all'aggiornamento degli elaborati grafici in conformità a quanto indicato nell'oggetto della condizione stessa), n. 6 e n. 7 del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 189 del 03.08.2022;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in qualità di Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

VISTE le L.R. n. 33/85, n. 3/2000 e n. 4/2016, e loro ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTI il D.Lgs. n. 36/2003 e il D.Lgs. n. 152/2006, e loro ss.mm.ii.;

VISTE la DGRV n. 242/2010 e la DGRV n. 863/2012 in materia di Piano di Monitoraggio e Controllo;

VISTA la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;



VISTA la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di V.I.A. di cui alla succitata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

### DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta conclusiva del 09.06.2023;
3. di rilasciare al C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL), C.F. e P.IVA 00731560256) e alla Ditta I.S.E. S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL), C.F. e P.IVA 00298700253) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all'istanza denominata “*Progetto di variante, ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” in Comune di Perarolo di Cadore (BL)*”, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto dell'ottemperanza alle condizioni ambientali n. 4 (in relazione all'aggiornamento degli elaborati grafici in conformità a quanto indicato nell'oggetto della condizione stessa), n. 6 e n. 7 del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 189 del 03.08.2022;
5. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio (o suo delegato);
6. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla notifica del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
7. di dare atto che, a decorrere dalla data di cui al precedente punto **6**, il presente provvedimento sostituisce il DDR n. 17 del 15.03.2016, come modificato e integrato dai successivi decreti regionali n. 39 del 05.12.2016, n. 73 del 04.09.2017 e n. 569 del 19.06.2020. Rimangono in ogni caso valide e legittime tutte le approvazioni relative a modifiche dell'impianto assentite con i medesimi decreti, ove non in contrasto con il presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti allegati:
  - **Allegato A:** Prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL);
  - **Allegato A1:** Elenco codici rifiuti conferibili in discarica;
9. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
10. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
11. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Dott. Paolo Giandon  
Il Direttore Vicario  
Dott.ssa Sofia Memoli  
*Firmato digitalmente*



## Prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

*della discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL)*

### A. Termini dell'autorizzazione

1. Il C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno e la Ditta I.S.E. S.r.l. sono co-intestatari della presente autorizzazione e gestori dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 12 (dodici) anni dalla data di notifica del PAUR in quanto la Ditta I.S.E. S.r.l. risulta essere certificata UNI EN-ISO 14001:2015;
  - 2.1. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni;
  - 2.2. La Ditta I.S.E. S.r.l. è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la Ditta I.S.E. S.r.l. è tenuta altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia ed ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
  - 2.3. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, i gestori sono tenuti - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto e salvo proroga concessa dall'Ente garantito su motivata richiesta degli interessati - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40% prevista dalla DGRV n. 2721/2014.
3. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  - 3.1. Autorizzazione alla realizzazione del progetto di variante, ampliamento e recupero ambientale della discarica in parola secondo gli elaborati progettuali presentati con l'istanza acquisita al protocollo regionale con nn. 191518, 191533, 191546, 191555, 191576, 191588, 191601, 191615, 191646 in data 27.04.2021, come integrati e/o modificati con la documentazione assunta al protocollo regionale con nn. 337827, 337838, 337848 in data 28.07.2021, n. 146840 in data 31.03.2022, nn. 158862, 158880, 158861, 158879 in data 06.04.2022, nn. 165616, 165639, 165652 in data 11.04.2022, n. 167589 in data 12.04.2022, nn. 293351 e 293370 in data 30.06.2022, n. 327379 in data 25.07.2022, n. 461996 in data 07.10.2022 (in ottemperanza a quanto richiesto nelle condizioni ambientali nn. 4, 6 e 7 del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 189 del 03.08.2022), nn. 130125, 130131, 131039, 131115 in data 08.03.2023, nn. 132770 e 132851 in data 09.03.2023, n. 245307 in data 08.05.2023, n. 268453 in data 17.05.2023, n. 392316 in data 21.07.2023 e n. 432934 in data 11.08.2023;
  - 3.2. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per l'operazione D1 - deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) - di cui all'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
  - 3.3. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) del percolato prodotto dal corpo discarica, nelle apposite cisterne individuate nell'Allegato B22 della modulistica AIA (corrispondente alla planimetria B31), per complessivi 200 m<sup>3</sup>;

3.4. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente alla torcia di emergenza.

4. E' ammesso lo smaltimento in D1 delle tipologie di rifiuti richiamate nella successiva sezione D, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nella stessa sezione e fino al completamento della volumetria utile prevista dal progetto di cui al succitato punto **3.1** che risulta pari a 145.000 m<sup>3</sup>, in ampliamento rispetto alla volumetria autorizzata con DGRV n. 212 del 26.02.2013 e già esaurita.

## B. Garanzie finanziarie

5. Si conferma la validità del Piano finanziario rev. 04 relativo all'intera discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), al netto della porzione in ampliamento di cui al progetto approvato con il presente provvedimento, trasmesso da C.I.P.A. con nota del 11.02.2015 (acquisita al prot. reg. n. 61280 del 12.02.2015).

6. I gestori sono tenuti, **entro 45 (quarantacinque) giorni** dalla notifica del PAUR, a presentare l'estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.

7. Prima dell'avvio dell'attività di conferimento dei rifiuti nei lotti dell'ampliamento autorizzati con il presente provvedimento, allestiti e collaudati, i gestori sono tenuti a trasmettere alla Provincia di Belluno idonee garanzie finanziarie, previste dall'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo gli importi definiti nel Piano finanziario Rev. 06 del 16.05.2023 approvato con il presente provvedimento.

8. La garanzia in essere relativa al lotto 3 esistente potrà essere svincolata solo a seguito della presentazione e accettazione da parte della Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie per l'avvio del lotto 1 dell'ampliamento, limitatamente alla porzione del lotto 3 coperta dal lotto 1.

Le garanzie in essere relative agli esistenti lotti 3 (per la porzione non coperta dal primo lotto dell'ampliamento), 4 e 5 potranno essere svincolate solo a seguito della presentazione e accettazione da parte della Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie per l'avvio del lotto 2. Le garanzie finanziarie relative ai lotti 1 e 2 esistenti devono essere mantenute sulla base del Piano finanziario di cui al precedente punto **5**.

9. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), i gestori sono tenuti al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze.

10. In occasione del rinnovo delle garanzie finanziarie l'importo delle stesse potrà essere ricalcolato, nei limiti di quanto stabilito dalla DGRV n. 2721/2014, su istanza dei gestori, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché queste ultime siano complessivamente congruenti, relativamente al periodo considerato, con quelle previste dal Piano finanziario di cui al precedente punto **5** per i lotti esistenti, e con quelle previste dal Piano finanziario approvato con il presente provvedimento per i lotti in ampliamento, fatto salvo quanto previsto al precedente punto **8** e ai successivi punti **11**, **12** e **13**.

In particolare, dovrà essere dettagliatamente verificata l'effettiva produzione di percolato ed i relativi costi di smaltimento, prima di eventuali modifiche agli importi garantiti, controllando il rispetto delle stime contenute nel pertinente Piano Finanziario.

11. I gestori sono tenuti ad adeguare opportunamente l'importo della garanzia finanziaria prestata a copertura dell'attività di gestione post-operativa della discarica qualora la produzione di percolato, calcolata sui 5 anni precedenti, sia significativamente maggiore (> 5%) rispetto alle stime del Piano finanziario di cui al precedente punto **5** per i lotti esistenti, fatto salvo quanto riportato al punto **8** per i lotti 4 e 5, e del Piano finanziario approvato con il presente provvedimento per i lotti in ampliamento.

12. Una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

13. Una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire per la fase di gestione post-operativa, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, sarà trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-gestione e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistano più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare l'assenza di rischi, come previsto dall'articolo 13, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2003. Tale periodo di monitoraggio, con durata e modalità concordate preventivamente con la Provincia, deve essere condotto dal soggetto autorizzato ovvero dal soggetto gestore, qualora diverso dal soggetto autorizzato, ma da quest'ultimo sottoscritto. Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora garantito dalla polizza fideiussoria. Tale somma non potrà comunque essere svincolata prima della scadenza del periodo di post-chiusura.

### C. Lavori di costruzione e di sistemazione finale

14. Per quanto riguarda le modalità realizzative delle opere del progetto di variante, ampliamento e recupero ambientale della discarica, approvato con il presente provvedimento, comprese le opere di sistemazione finale, i gestori devono attenersi agli elaborati progettuali di cui al precedente punto **3.1**.
15. Il terreno utilizzato per lo strato superficiale di copertura e le terre e rocce da scavo utilizzate secondo quanto previsto dal progetto di cui al precedente punto **3.1**, devono rispettare i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV titolo V del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
16. I gestori sono tenuti a ripristinare i piezometri P4 e P5 qualora, nel corso dei lavori di realizzazione della copertura superficiale finale dell'adiacente discarica per rifiuti inerti, gli stessi vengano danneggiati.
17. L'avvio dei conferimenti di rifiuti nei lotti dell'ampliamento autorizzati con il presente provvedimento, potrà avvenire in esercizio provvisorio previo invio, da parte dei gestori, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, all'ARPAV e al Comune di Perarolo di Cadore della seguente documentazione:
- 17.1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti);
  - 17.2. certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
  - 17.3. documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
  - 17.4. documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014 (anche per singoli lotti) ed in conformità a quanto previsto nella precedente sezione B.
18. Insieme al certificato di collaudo di cui al precedente punto **17.2**, relativo al lotto 1 dell'ampliamento, i gestori sono tenuti a trasmettere agli Enti una relazione in merito alle operazioni effettuate nel deposito preliminare autorizzato con nota regionale n. 243797 del 27.05.2022, nella quale siano riportati i quantitativi di rifiuti conferiti, nonché le informazioni circa la corrispondenza con i codici EER autorizzati con il presente provvedimento ed il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui alla successiva sezione D.
19. L'esercizio ordinario di ogni singolo lotto è subordinato alle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 33/85 e ss.mm.i.), posta in essere dalla Provincia di Belluno con l'avvalimento di ARPAV, secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2794/2010.
20. I gestori sono tenuti a comunicare a Regione, Provincia di Belluno, ARPAV e Comune di Perarolo di Cadore, il raggiungimento, per singolo lotto/stralcio oggetto della comunicazione di cui al successivo punto **23**, della massima quota di baulatura dei rifiuti prevista dal progetto di cui al precedente punto **3.1**.
21. E' fissato al **31.12.2033**, salvo proroga concessa su motivata istanza dei gestori, il termine per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica.

22. E' fissato al **28.02.2035**, salvo proroga concessa su motivata istanza dei gestori, il termine per il completamento dei lavori di sistemazione finale della discarica.
23. I gestori sono tenuti a comunicare agli Enti interessati l'avvio dei lavori di sistemazione finale della discarica - dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica - anche per singoli lotti/stralci. Alla comunicazione dell'inizio dei lavori del *capping* del singolo lotto/stralcio i gestori dovranno allegare:
- 23.1. una dichiarazione del D.L. attestante che gli assestamenti sono tali da non compromettere l'integrità del futuro pacchetto di chiusura, corredata dal riepilogo di tutte le misure topografiche effettuate a partire dalla data di comunicazione del raggiungimento delle massime quote di baulatura;
  - 23.2. una relazione del D.L. con individuazione dei volumi di materiali/rifiuti eventualmente utilizzati per colmare i locali avvallamenti e comprensiva delle relative caratteristiche geotecniche;
  - 23.3. un rilievo topografico, eseguito da idoneo tecnico abilitato, comprensivo di un adeguato numero di sezioni contenenti il confronto delle quote definitive raggiunte da prendere a riferimento per il successivo collaudo del *capping* con le quote di progetto;
  - 23.4. la lettera di incarico al collaudatore dei lavori di ricomposizione, debitamente firmata, per accettazione, dal relativo professionista;
  - 23.5. un cronoprogramma relativo alle tempistiche di avanzamento dei lavori di ricomposizione comprensivo di un calendario di massima delle verifiche e delle prove da effettuare nel corso del collaudo (i gestori sono comunque tenuti a comunicare ad ARPAV l'effettuazione di dette verifiche con almeno 15 giorni di preavviso);
  - 23.6. una planimetria che definisca la ripartizione del lotto in stralci (sottoaree) e l'ordine temporale di copertura degli stessi.
24. Qualora, a seguito del controllo topografico sopra richiamato, sia ravvisata una difformità rispetto alle geometrie di progetto approvate, i gestori sono tenuti al rispetto delle stesse mediante l'asportazione dei rifiuti in eccedenza e al conferimento degli stessi, a proprie spese, presso altri lotti/stralci della discarica in coltivazione, ove presenti, ovvero presso impianti terzi autorizzati. E' ritenuta applicabile una tolleranza rispetto alle quote di progetto  $\leq 0,1$  m. L'eventuale necessità di rimozione di rifiuti dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e agli Enti di controllo.
25. **Entro 90 (novanta) giorni** dal completamento della copertura finale i gestori, salvo proroga concessa su motivata istanza degli stessi, sono tenuti a comunicare la fine dei lavori del *capping* a Regione, Provincia, ARPAV e al Comune di Perarolo di Cadore, allegando la seguente documentazione:
- 25.1. la dichiarazione del D.L. attestante la regolare esecuzione dei lavori e la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (anche per singoli lotti/stralci);
  - 25.2. il certificato di collaudo funzionale (in corso d'opera) delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 (anche per singoli lotti/stralci), comprensivo di tutti gli esiti delle verifiche effettuate e corredata dalla relativa documentazione;
  - 25.3. una relazione del Tecnico Responsabile ex art. 28 della L.R. n. 3/2000 attestante la piena efficienza di tutti gli impianti ed i presidi ambientali della discarica (sistema di drenaggio delle acque meteoriche, raccolta e stoccaggio del percolato, captazione e trattamento del biogas, impianti di irrigazione e antincendio, viabilità, recinzione, cancello, mascherature, rete di controllo delle acque sotterranee, etc.);
  - 25.4. una relazione in merito agli esiti del Piano di Monitoraggio e Controllo, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale; tale relazione dovrà altresì documentare ed attestare l'assenza di contaminazione nella falda dovuta alla discarica;
  - 25.5. una specifica dichiarazione dei legali rappresentanti dei gestori, da effettuarsi anche nelle forme dell'autocertificazione prevista dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la disponibilità finanziaria delle risorse economiche necessarie per coprire tutti i costi della gestione post-

operativa della discarica come individuati nel Piano finanziario di cui al precedente punto 5 per i lotti esistenti, fatto salvo quanto riportato al punto 8 per i lotti 4 e 5, e del Piano finanziario approvato con il presente provvedimento per i lotti in ampliamento.

26. Insieme al collaudo delle opere di sistemazione finale del lotto 1 dell'ampliamento autorizzato con il presente provvedimento, i gestori sono tenuti a trasmettere la documentazione di collaudo della porzione di *capping* dell'esistente lotto 2 non interessata dal conferimento di rifiuti nel nuovo ampliamento.

#### **D. Tipologie di rifiuti conferibili e criteri di ammissibilità**

27. I rifiuti conferibili in discarica sono quelli, identificati mediante codifica EER con relativa descrizione, riportati nell'elenco di cui all'**Allegato A1**.

28. Nei lotti 1 e 2 dell'ampliamento approvato con il presente provvedimento, i rifiuti di cui al precedente punto 27 devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni/indicazioni e fino al raggiungimento della volumetria utile prevista dal progetto di cui al succitato punto 3.1 che risulta complessivamente pari a 80.300 m<sup>3</sup>:

28.1. i rifiuti conferibili nella discarica in parola devono rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., ad eccezione del parametro DOC per il quale, ove applicabile, in forza della riclassificazione in sottocategoria di discarica viene fissato il limite di 1.000 mg/l;

28.2. Il limite di concentrazione per il parametro DOC, come derogato in base a quanto disposto al punto precedente, si applica anche ai codici EER di cui alla lettera a) e alla lettera b) della nota (\*) della Tabella 5 dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase "... purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche" riportata nella medesima nota;

28.3. il rifiuto residuo da raccolta differenziata di cui al codice EER 200301 può essere ammesso in discarica senza trattamento preliminare solo se:

- a) è stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;
- b) è stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone;
- c) il rifiuto presenta un valore dell'IRDP < 1.000 mg O<sub>2</sub>\*kgSV<sup>-1</sup>\*h<sup>-1</sup>.

I gestori sono tenuti a verificare annualmente il rispetto delle condizioni a) e b), a livello provinciale, sulla base dei dati riportati nei Rapporti annuali redatti da ARPAV sulla Produzione e gestione dei rifiuti urbani nel Veneto, pubblicati annualmente sul sito internet dell'Agenzia, e a riportare gli esiti di tale verifica nelle relazioni periodiche previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo;

28.4. i rifiuti da spazzamento stradale di cui al codice EER 200303 possono essere ammessi in discarica senza trattamento preliminare solo se il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile non risulta superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio < 20 mm);

28.5. i rifiuti di imballaggio di cui ai codici EER 150102, 150105, 150106 e 150109 possono essere ammessi in discarica subordinatamente all'obbligo di valutare la non recuperabilità degli stessi a causa del contenuto di impurezze, che deve essere attestata e documentata dal produttore;

28.6. i rifiuti di cui ai codici EER 040220, 070212, 070512, 070612, 080118, 080202, 100121, 101114, 120115, 190805, 190812, 190814, 190902, 191304, 191306 e 200306, qualora allo stato liquido o aventi un contenuto di sostanza secca inferiore al 25%, devono essere sottoposti, ai fini del conferimento in discarica, ad un trattamento di disidratazione che deve essere effettuato dal produttore dei rifiuti. Inoltre, qualora, nel caso di rifiuti biodegradabili, gli stessi presentino un valore dell'IRDP superiore a 1.000 mg O<sub>2</sub>\*kgSV<sup>-1</sup>\*h<sup>-1</sup>, o, nel caso di rifiuti non biodegradabili a

matrice organica, un contenuto di TOC superiore al 5%, dovranno essere adeguatamente trattati, prima del conferimento in discarica, dal produttore;

- 28.7. i rifiuti di cui ai codici EER 190503, 190805 e 190812 possono essere ammessi in discarica solo se presentano un valore dell'IRDP  $< 1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ ;
- 28.8. i rifiuti di cui al codice EER 191212 derivanti da un processo di trattamento dei rifiuti urbani possono essere ammessi in discarica solo se il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile risulta inferiore al 15%.

Per i rifiuti di cui al codice EER 191212 derivanti dal trattamento di rifiuti non urbani, in fase di caratterizzazione di base il produttore deve attestare, e dimostrare, gli esiti dell'applicazione dello schema decisionale riportato in figura 2 del Manuale ISPRA n. 145/2016 ossia la sussistenza dei requisiti ivi richiesti in merito alla non necessità del trattamento ai fini del conferimento dei rifiuti in discarica;

- 28.9. i rifiuti biodegradabili di cui ai codici EER 030105, 030307, 040109, 040209, 040220, 070212, 070213, 070512, 070514, 070612, 170201 e 200306 possono essere ammessi in discarica solo se presentano un valore dell'IRDP  $< 1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ ;
- 28.10. i rifiuti a matrice organica di cui codici EER 040215, 040221, 040222, 070217, 120105, 160119, 191204, 191208 possono essere ammessi in discarica solo se il TOC risulta inferiore al 5% o, se superiore al 5%, se presentano un valore dell'IRDP  $< 1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ ;
- 28.11. i rifiuti di cui all'Allegato A1 al presente provvedimento, i cui codici EER sono compresi nella tabella 17 del Manuale ISPRA n. 145/2016, possono essere ammessi in discarica solo se in fase di caratterizzazione di base il produttore avrà attestato, e dimostrato, gli esiti dell'applicazione dello schema decisionale riportato in figura 2 del Manuale ISPRA n. 145/2016 ossia la sussistenza dei requisiti ivi richiesti in merito alla non necessità del trattamento ai fini del conferimento dei rifiuti in discarica;
- 28.12. i rifiuti riconducibili al codice EER 160120 possono essere ammessi in discarica subordinatamente all'obbligo di valutare la non recuperabilità degli stessi, che deve essere dichiarata e tecnicamente motivata dal produttore dei rifiuti.
29. Nel lotto 3 dell'ampliamento approvato con il presente provvedimento, possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti, tra quelli riportati nell'elenco di cui all'**Allegato A1**, che sono ammessi nelle discariche per rifiuti inerti ai sensi dell'art. 7-quater del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., fino al raggiungimento della volumetria utile prevista dal progetto di cui al succitato punto **3.1** che risulta pari a  $64.700 \text{ m}^3$ .
30. Ove non diversamente specificato nel PMC, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche, le verifiche analitiche della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità devono essere effettuate di norma ogni  $1.000 \text{ m}^3$  conferiti, e comunque con frequenza almeno annuale.

## E. Gestione della discarica

31. La gestione delle attività di discarica in fase operativa e post-operativa deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dai piani di gestione operativa (PGO) e post-operativa (PGPO) approvati con il presente provvedimento; la gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni – ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. – a partire dalla data di approvazione da parte dell'Autorità competente della chiusura della discarica, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del medesimo dispositivo normativo.
32. I gestori sono tenuti a trasmettere, entro **60 giorni** dalla notifica del PAUR, un aggiornamento dei piani di gestione operativa e post-operativa della discarica in recepimento delle prescrizioni del presente provvedimento, nonché del provvedimento di VIA di cui al DDR n. 103 del 01.12.2022.
33. La discarica deve essere gestita conformemente a quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



- 33.1. si dovrà privilegiare nella prassi gestionale dell'impianto, e in particolare per la fase di cantiere, l'impiego di mezzi d'opera di tecnologia recente (almeno Euro 5 Stage IV) ed assicurare una corretta manutenzione degli stessi ai fini dell'ottimale controllo delle emissioni;
- 33.2. al fine di minimizzare il risollevarimento di polveri dovute al transito degli automezzi, la viabilità interna, ove se ne ravveda la necessità, deve essere mantenuta adeguatamente umidificata;
- 33.3. non possono essere depositati rifiuti sfusi all'aperto sui piazzali, nemmeno se coperti con telo;
- 33.4. deve essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza; deve essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 33.5. devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle condizioni igienico sanitarie, nonché tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli operatori e alla salute pubblica;
- 33.6. deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori delle celle in coltivazione del lotto in esercizio;
- 33.7. deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo interni alla discarica; nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all'interno del lotto in esercizio dovranno essere smaltite presso idonei impianti di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza;
- 33.8. lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate; deve essere evitato inoltre lo scarico dei rifiuti da altezze elevate al fine di prevenire la dispersione di polveri e materiali volatili e la produzione di odori. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità;
- 33.9. il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°;
- 33.10. le fasi di riempimento devono procedere per celle di ampiezza tale che, nel caso di conferimento di rifiuti non conformi, gli stessi siano tecnicamente ed economicamente asportabili;
- 33.11. si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per celle di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
- 33.12. nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;
- 33.13. deve essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;
- 33.14. il battente di percolato nei pozzi della discarica deve essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve superare 0,5 m dal fondo della discarica;
- 33.15. deve essere effettuata la copertura giornaliera dei rifiuti mediante l'utilizzo di appositi teli al fine di evitare il trasporto eolico delle frazioni più leggere e la produzione di odori;
- 33.16. relativamente alle porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitiva, nonché in caso di interruzione prolungata dei conferimenti, deve essere prevista la posa di idonea copertura provvisoria tramite teli o altri mezzi ritenuti idonei allo scopo di ridurre la formazione di percolato;
- 33.17. la viabilità interna deve essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;
- 33.18. devono essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e devono essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;

- 33.19. deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
- 33.20. l'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;
34. I gestori dovranno provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area, anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata, secondo le seguenti prescrizioni:
- 34.1. il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato con il presente provvedimento ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
- 34.2. la procedura di chiusura della discarica dovrà essere attuata ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.
35. Gli scarichi della rete di drenaggio delle acque meteoriche ubicati a valle dei pozzetti N3 ed N4 non devono causare dissesti sul piano idrogeologico.

## F. Emissioni in atmosfera

36. È autorizzato, alla luce del precedente punto 3.4, il punto di emissione in atmosfera individuato nella tavola dell'allegato B31 alla scheda B della modulistica AIA, come di seguito specificato:

| Sigla punto di emissione | Altezza dal suolo (m) | Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | Fasi e dispositivi tecnici di provenienza | Sistema di trattamento             | Monitoraggio in continuo emissioni |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                        | 5                     | 100                          | Aspirazione biogas                        | Combustione biogas mediante torcia | NO                                 |

37. Con riferimento al punto di emissione in atmosfera di cui al precedente punto 36, i valori limite di emissione sono sostituiti dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento della torcia, al fine di verificare che l'esercizio della torcia avvenga conformemente ai requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., di seguito riportati:
- 37.1. Temperatura in camera di combustione > 850°C
- 37.2. Concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume
- 37.3. Tempo di ritenzione ≥ 0,3 s

## G. Controlli e monitoraggi ambientali

38. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali, i gestori devono attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) – rev. 05 del 11.08.2023 trasmesso con nota del 11.08.2023, acquisita al prot. reg. n. 432934 in pari data.
39. Deve essere previsto nel PMC un metodo di valutazione della qualità delle acque di falda, in termini di concentrazione di Solfati, da monte a valle della discarica, basato sull'elaborazione statistica sia dei valori di concentrazione riscontrati nel piezometro di monte sia di quelli rilevati nel piezometro di valle, al fine di stabilire su base statistica quale sia il range di variazione monte-valle tollerabile in quanto non significativo.
40. I gestori sono tenuti a mantenere il monitoraggio delle acque di infiltrazione dal versante est modificando il sistema di monitoraggio esistente come descritto nella relazione trasmessa in data 08.03.2023, acquisita al prot. reg. n. 131115 in pari data; dovrà essere mantenuto inoltre l'emungimento delle acque di infiltrazione, modificando l'attuale sistema di pompaggio come descritto nella medesima documentazione, in modo da mantenere il minimo battente d'acqua possibile compatibilmente con la capacità autoadescante della pompa.

41. I gestori devono trasmettere agli Enti, **entro 60 giorni** dal rilascio del PAUR, il cronoprogramma dei lavori di realizzazione del sistema di monitoraggio ed emungimento nella nuova configurazione di cui al punto precedente; i gestori dovranno trasmettere altresì ai medesimi soggetti la comunicazione di fine lavori, allegando idonea documentazione contenente le specifiche tecniche dei nuovi presidi installati.
42. In relazione alle possibili spinte idrostatiche sull'impermeabilizzazione delle sponde dovute alle acque di infiltrazione dal versante est, i gestori sono tenuti a verificare il mantenimento delle condizioni necessarie e sufficienti a garantire che il fattore sicurezza, come calcolato nella relazione tecnica trasmessa dal C.I.P.A. con nota del 29.11.2019, acquisita al prot. reg. n. 533978 del 11.12.2019, sia superiore al valore di equilibrio (pari ad 1).
43. Gli esiti dei monitoraggi e delle verifiche di cui ai precedenti punti **40** e **42** dovranno essere riportati nei report periodici redatti dal Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo.
44. I gestori sono tenuti a predisporre un adeguato piano di monitoraggio periodico dell'impatto acustico, volto a verificare il rispetto dei limiti acustici.

La valutazione di impatto acustico dovrà essere effettuata nelle condizioni di lavoro più gravose e con tempi di misura adeguati a descrivere tutte le fasi di lavorazioni al fine di validare il rispetto dei Valori limite differenziali di immissione. La valutazione dovrà essere redatta secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)). I risultati delle misure dovranno essere corredati dei fattori di incertezza valutati secondo le indicazioni della norma UNI/TR 11326.

45. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Perarolo (BL) (DPCM 14 novembre 1997).
46. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico dei gestori – le ispezioni previste dal piano d'ispezione ambientale.
47. Fermo restando l'obbligo per il Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'invio delle relazioni periodiche previste dal medesimo Piano, i gestori devono provvedere, **entro il 28 febbraio** di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, ad inviare alla Provincia, all'ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali i tipi ed i quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico dello stesso.
48. Ogni variazione del PMC, del PGO e del PGPO, compresa la revisione di cui al precedente punto **32**, deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto.

## H. Disposizioni finali

49. I gestori devono dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e al Comune di Perarolo di Cadore, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
50. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
51. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, i gestori devono attuare quanto contenuto nel Piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
52. La fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dai gestori e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica,

con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.

**Elenco codici rifiuti conferibili in discarica**

| <b>Codice EER</b> | <b>Descrizione</b>   |
|-------------------|--|
| 010412            | sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11    |
| 010413            | rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07                      |
| 030105            | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |
| 030307            | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone                                   |
| 040109            | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura   |
| 040209            | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)  |
| 040215            | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14   |
| 040220            | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19                         |
| 040221            | rifiuti da fibre tessili grezze  |
| 040222            | rifiuti da fibre tessili lavorate  |
| 060899            | rifiuti non altrimenti specificati   |
| 070212            | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11                         |
| 070213            | rifiuti plastici   |
| 070217            | rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16  |
| 070512            | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11                         |
| 070514            | rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13   |
| 070612            | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11                            |
| 080112            | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11   |
| 080118            | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17                            |
| 080202            | fanghi acquosi contenenti materiali ceramici   |
| 080313            | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12  |
| 080318            | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17   |
| 080410            | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09  |
| 100101            | ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)                         |
| 100103            | ceneri leggere di torba e di legno non trattato  |
| 100105            | rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi                                 |
| 100115            | ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04        |
| 100117            | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16                                     |
| 100121            | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20                         |
| 101103            | scarti di materiali in fibra a base di vetro   |
| 101110            | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09         |
| 101114            | fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13               |
| 101206            | stampi di scarto   |

| <b>Codice EER</b> | <b>Descrizione</b>   |
|-------------------|--|
| 101208            | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)                                    |
| 120101            | limatura e trucioli di metalli ferrosi   |
| 120103            | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi   |
| 120105            | limatura e trucioli di materiali plastici  |
| 120115            | fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14   |
| 120117            | residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16  |
| 120121            | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20  |
| 150102            | imballaggi di plastica   |
| 150105            | imballaggi compositi   |
| 150106            | imballaggi in materiali misti  |
| 150109            | imballaggi in materia tessile  |
| 150203            | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02                             |
| 160119            | plastica   |
| 160120            | vetro  |
| 160122            | componenti non specificati altrimenti  |
| 160216            | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15   |
| 160304            | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03  |
| 161102            | rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 |
| 161104            | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03              |
| 161106            | rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05            |
| 170201            | legno  |
| 170302            | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01   |
| 170504            | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03   |
| 170604            | materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03   |
| 170802            | materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01  |
| 170904            | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03               |
| 190203            | rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi   |
| 190503            | compost fuori specifica  |
| 190802            | rifiuti da dissabbiamento  |
| 190805            | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  |
| 190812            | fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11                       |
| 190814            | fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13                            |
| 190901            | rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari   |
| 190902            | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua   |
| 190905            | resine a scambio ionico saturate o esaurite  |
| 191204            | plastica e gomma   |
| 191208            | prodotti tessili   |

| <b>Codice EER</b> | <b>Descrizione</b>  |
|-------------------|---|
| 191212            | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 |
| 191302            | rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01                           |
| 191304            | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03                                |
| 191306            | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05                   |
| 200202            | terra e roccia  |
| 200203            | altri rifiuti non biodegradabili  |
| 200301            | rifiuti urbani non differenziati  |
| 200303            | residui della pulizia stradale  |
| 200306            | rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico   |
| 200399<br>(1)     | rifiuti urbani non specificati altrimenti   |

Nota 1: il codice EER 200399 è ammesso in discarica limitatamente ai rifiuti legnosi da esumazione ed estumulazione.